

IL.MO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ROMA  
SEZ. VII CIVILE DOTT. GENOVESI UDIENZA DEL 21 MARZO 2003

- NOTE AUTORIZZATE -

Per l'Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI, in prima persona, elettivamente domiciliato presso il proprio Studio in ROMA, V.le G. Sirtori, 56;

Attore

CONTRO

LE POSTE ITALIANE SpA, in persona del Legale Rappresentante prò tempore, con l'Avv. Roberta AIAZZI, ed elettivamente domiciliata in ROMA, V.le Europa, 190.

Convenuta

\* \* \*

Con le presenti difese, lo scrivente non intende solo riportarsi a quanto prodotto e riportato nell'atto introduttivo del presente giudizio, ma anche precisarne la portata, altresì contestando tutto quanto ex adverso dedotto, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate per i seguenti motivi in

FATTO E DIRITTO

A) INFONDATEZZA ECCEZIONI DI NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE EX ADVERSO FORMULATE

1. Come già precisato a verbale, sono infondate in rito e in merito le eccezioni di nullità espresse da Controparte in quanto manifestamente dilatorie e fatiganti il giudizio de quo. Invero, si osserva come l'odierna convenuta fosse stata compiutamente messa in grado di affrontare il giudizio: è stato precisato il numero della raccomandata con cui è stato assunto l'incarico di notifica, così come è stato fatto riferimento alla richiesta risarcitoria presentata in via stragiudiziale il 4 aprile 2001.
2. Quindi, POSTE ITALIANE SpA erano a conoscenza dell'oggetto del presente giudizio. Né può la convenuta argomentare circa pretese carenze della descrizione dei fatti: non infatti può esservi incertezza assoluta o omissione sul fatto di cui si duole l'attore, tra l'altro documentalmente provato a seguito dell'allegazione in copia della raccomandata n. 009829747239 e dell'atto di citazione con essa notificato. Né dubbio alcuno può esservi circa le doglianze espresse e sui danni provocati essendo stato già richiesto in data 4 aprile 2001 un risarcimento per "marche, notifica, redazione atto di rinnovazione della citazione, udienza di rinvio, lettera d'intervento". Per mero scrupolo defensionale, si ricorda infine che la costituzione in giudizio della convenuta importa accettazione del contraddittorio, con sanatoria delle eventuali carenze della descrizione di fatto e dei motivi di diritto indicati nella domanda (Cass. 4514/96), e che in ogni caso la citazione è comprensiva degli elementi di cui all'art. 318 c.p.c.

B) SULLA RESPONSABILITÀ PER COLPA GRAVE DI POSTE ITALIANE SPA

3. Si tralascia di contestare nel dettaglio le diffuse argomentazioni di controparte sulla complessità del servizio universale postale in quanto si ritiene che esse siano completamente superabili da un modesto interrogativo: ci si chiede in particolare se e quanto possa essere considerato complesso controllare la qualifica e curare la sottoscrizione di una notifica da parte del ricevente che sia diverso dal destinatario dell'atto, o piuttosto se la mancata esecuzione di tale operazione non possa invece essere qualificato come fatto comportante la nullità di una notificazione addebitabile a colpa grave di POSTE ITALIANE SpA.
4. Tale omissione degli obblighi imposti dall'art. 7, co. 4 L. 890/1982, costituisce non solo fatto imputabile a colpa grave o assoluta mancanza di diligenza ex art. 1218 cod. civ. nell'adempimento dell'incarico di notifica, ma anche dei regolamenti disciplinari di POSTE ITALIANE SpA.